

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONACINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1963

Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 giugno 1954, n. 384, prendendo spunto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e successive modificazioni, istitutiva della cosiddetta zona franca di Gorizia (che poi franca non è), ammise che i comuni di Gorizia e Livigno potessero applicare imposte di consumo sui quantitativi di alcuni generi introdotti nei loro territori in esenzione da dazio, da imposte di fabbricazione, eccetera.

Ora, accade che il territorio del comune di Savogna d'Isonzo sia compreso per buona parte nel territorio della « zona franca » delimitato dall'articolo 1 della legge 1° febbraio 1948, n. 1438.

In forza di tale inclusione, il predetto Comune ha sempre goduto dei vantaggi della zona franca, per quanto si riferisce alle assegnazioni a privati ed industrie, dei generi introdotti in esenzione da dazi, imposte di fabbricazione, eccetera. E però il medesimo Comune non gode dell'altra facoltà, di cui godono invece e Gorizia e Livigno, di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti nel proprio territorio o, meglio, nella parte di questo che è inclusa nella zona franca.

Non per questo i consumatori di Savogna d'Isonzo vanno esenti dalla imposta di

consumo: chè infatti, questa viene applicata, riscossa e incamerata dal comune di Gorizia, dove risiedono tutti i grossisti, le industrie, eccetera che smerciano o impiegano in territorio di Savogna le merci agevolate.

La sperequazione, quindi, è evidente. La entità della perdita secca annuale del comune di Savogna, per i soli generi introdotti nella parte del suo territorio inclusa nella zona franca, si aggira secondo stime confermate dal Ministero delle finanze, intorno ai 3-4 milioni l'anno, i quali, pur gravando sull'economia della collettività di Savogna, sono acquisiti al bilancio del comune di Gorizia.

Se la sperequazione c'è — come lo stesso Ministero delle finanze ha riconosciuto, anche se ha dichiarato la propria impossibilità a sanarla in via amministrativa — occorre eliminarla. E l'unico modo per farlo è quello di colmare la lacuna della legislazione vigente, estendendo al comune di Savogna, per la parte del suo territorio inclusa in quello della zona franca, la potestà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati.

Da qui, il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La facoltà concessa ai comuni di Gorizia e di Livigno dalla legge 11 giugno 1954, numero 384, viene estesa al comune di Savogna d'Isonzo, limitatamente ai generi introdotti nella parte del suo territorio compresa nella zona franca delimitata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

La facoltà deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i medesimi limiti di tempo e per le stesse merci contemplati per i comuni di Gorizia e Livigno dai primi due comma dell'articolo unico della legge 11 giugno 1954, n. 384.